



COPIA

COMUNE DI ROVERETO  
PROVINCIA DI TRENTO

fascicolo n. \_\_\_\_\_

## Deliberazione del Consiglio Comunale

N. **13** registro delibere

Data **20/05/2014**

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) E DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2014 PER LE COMPONENTI I.M.U. E T.A.S.I. - MODIFICA DELIBERAZIONE CONSILIARE 8 APRILE 2014, N. 10.

Il giorno 20 del mese di maggio dell'anno duemilaquattordici ad ore 19:15, nella sala consiliare, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati nella forma di legge ai componenti, si è riunito

### IL CONSIGLIO COMUNALE

composto dai Signori:

- |                                   |                            |                         |
|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1. LORENZI BARBARA - PRESIDENTE   |                            |                         |
| 2. AIROLDI MARIO - VICEPRESIDENTE |                            |                         |
| 3. MIORANDI ANDREA - SINDACO      | 15. GALLAZZINI TERESA      | 28. PONTILLO EMILIO     |
| 4. ANGELI VILIAM                  | 16. GALLI ALBERTO          | 29. PREVIDI MAURO       |
| 5. AZZOLINI CRISTINA              | 17. GATTI FRANCO           | 30. SANNICOLO' FABRIZIO |
| 6. BORGHETTI ROBERTO              | 18. GRAZIOLA GIUSEPPE      | 31. SIMONCELLI NICOLA   |
| 7. BOSCHERINI STEFANO             | 19. LAEZZA MARCO           | 32. SOMMADOSSI NORMA    |
| 8. CIMMINO FRANCESCO              | 20. MANZANA RENATO         | 33. SPAGNOLLI GIOVANNI  |
| 9. CHIESA IVO                     | 21. MASERA FEDERICO        | 34. STIZ GIANPAOLO      |
| 10. D'ANTUONO CIRO                | 22. MERLO GIANLUCA         | 35. TOMAZZONI MAURIZIO  |
| 11. DALZOCCHIO MARA               | 23. MESRAR AICHA           | 36. TRENTINI MICHELE    |
| 12. FAIT CARLO                    | 24. MIRANDOLA PAOLO        | 37. VANZO EZIO          |
| 13. FERRARI ROBERTO               | 25. PASSAMANI ROBERTO      | 38. VOLANI FRANCESCO    |
| 14. FRISINGHELLI ORNELLA          | 26. PELLEGRINI LUIGINO     | 39. ZAMBELLI ANDREA     |
|                                   | 27. PLOTEGHER PIER GIORGIO | 40. ZOMER FILIPPO       |

Sono assenti i signori: Angeli, Azzolini, Boscherini (giust.), Chiesa, Cimmino, D'Antuono, Dalzocchio, Galli (giust.), Gatti, (giust.), Manzana (giust.), Merlo (giust.), Plotegher, Previdi, Spagnolli, Stiz, Tomazzoni, Vanzo (giust.), Volani (giust.), Zambelli.=

Presiede: LORENZI BARBARA - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Assiste: DI GIORGIO GIUSEPPE - SEGRETARIO GENERALE

Copia della presente deliberazione  
è in pubblicazione all'albo pretorio  
per 10 giorni consecutivi  
dal **22/05/2014**  
al **01/06/2014**

DI GIORGIO GIUSEPPE  
f.to Segretario generale

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

f.to LORENZI BARBARA

IL SEGRETARIO

f.to DI GIORGIO GIUSEPPE

---

**CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il **02/06/2014**, dopo il decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione ai sensi dell'articolo 79, comma 3°, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.

IL SEGRETARIO GENERALE

---

Copia conforme all'originale

Il Segretario Generale

OGGETTO: Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) e delle aliquote per l'anno 2014 per le componenti I.M.U. e TA.S.I. - modifica deliberazione consiliare 8 aprile 2014, n. 10.

## Relazione

Con propria deliberazione n. 10 del 08.04.2014, il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) e delle aliquote per l'anno 2014 delle componenti IMU e TASI.

Il suddetto provvedimento è stato adottato alla luce dell'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), la quale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

In sede di conversione del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, sono state introdotte alcune modifiche al testo previgente.

Anche la L.P. 22 aprile 2014, n. 1, ha integrato in maniera rilevante la disciplina statale, per quanto riguarda, in particolar modo, la componente TASI.

Alla luce dei suddetti interventi normativi, si rende necessario apportare le conseguenti modifiche ed integrazioni al Regolamento IUC recentemente approvato, in particolare:

- per adeguamento delle citazioni normative:  
al comma 1, dell'art. 1, viene aggiunto il testo: *“come integrata, per l'anno 2014, dall'art. 21 bis della L.P. 15 novembre 1993, n.36, come introdotto dall'art. 4 della L.P. 22 aprile 2014, n. 1.”*;
- per adeguamento delle citazioni normative:  
al comma 1 dell'art. 5, viene aggiunto il testo: *“nonché, in provincia di Trento, dall'art. 8 della L.P. 27 dicembre 2012, n. 25 come recentemente modificato dall'art. 4, comma 5, della L.P. 22 aprile 2014 n. 1.”*;
- per nuova disposizione provinciale che introduce nuova esenzione:  
all'articolo 13, dopo il comma 5 viene istituito il comma 5 bis con il seguente testo: *“Ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2012, n. 25, come modificato dall'art. 4, comma 5, della L.P. 22 aprile 2014, n. 1, sono esenti gli immobili non direttamente utilizzati dai soggetti previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione che siano oggetto di contratto di comodato registrato in favore dei soggetti previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), e dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 e siano destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) Legge 20 maggio 1985 n. 222.”*;
- per adeguamento ai limiti dettati dalla norma nazionale:  
all'art. 15, comma 1, lettera c, il testo previgente è sostituito dal seguente testo: *concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo*

*grado che la utilizzano come abitazione principale, limitatamente al caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari l'assimilazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;*

- per adeguamento delle citazioni normative:  
al comma 1 dell'art. 26, viene aggiunto il testo: *“nonché, per l'anno 2014, dall'art. 21 bis della L.P. 15 novembre 1993, n. 36, come introdotto dall'art. 4 della L.P. 22 aprile 2014, n.1.”*
- per nuova disposizione provinciale che introduce l'esenzione per la quota dovuta dall'occupante:  
al comma 5 dell'articolo 29, viene aggiunto il testo: *“fatta salva, per l'anno 2014, l'esenzione prevista ai sensi del precitato art. 21 bis, comma 3, della L.P. 15 novembre 1993, n.36.”*
- per esplicitare anche per la TASI l'assimilazione ad abitazione principale adottata per l'IMU:  
è istituito l'articolo 31 bis – recante “Assimilazione ad abitazione principale”, con il seguente testo: *“1. Ai sensi dell'art. 21 bis, comma 5, della L.P. 36/93, sono assimilate ad abitazione principale le fattispecie contemplate al precedente art. 15.”*
- per recepimento normativo:  
nel titolo e nei commi dell'art. 32 alla parola “riduzione” viene sostituita la parola “detrazione”;
- per uniformare la disciplina delle assimilazioni IMU alla TASI:  
al comma 3 dell'articolo 32, viene aggiunto il testo: *“nonché alle unità immobiliari assimilate ad abitazione principale ai sensi dell'art. 15 del presente Regolamento.”;*
- per nuova disposizione provinciale che introduce esenzione TASI:  
all'articolo 33, comma 1, viene aggiunto il seguente periodo: *“Per l'anno 2014, ai sensi dell'art. 21 bis, comma 2, della L.P. n. 36/1993, l'esenzione dalla TASI di fabbricati ed aree fabbricabili posseduti dalla Provincia e dai suoi enti strumentali indicati nell'art. 33, comma 1, lettere a) e b) della L.P. n. 3/2006, dallo Stato, dalla Regione Trentino Alto Adige – Sudtirolo, dai Comuni, dalle Comunità e dai loro enti pubblici strumentali, prescinde dalla destinazione d'uso degli immobili nonché dalla loro ubicazione.”;*
- per nuova disposizione statale che introduce esenzione TASI:  
all'articolo 33 viene aggiunto il comma 3 con il seguente testo: *“Sono altresì esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi.”;*
- per nuova provinciale che introduce esenzione TASI:  
all'articolo 33 viene aggiunto il comma 4 con il seguente testo: *Per l'anno 2014, sono altresì esenti, le altre fattispecie contemplate dall'art. 21 bis, comma 2, della L.P. 15 novembre 1993, n. 36;*
- per nuova disposizione statale:  
all'articolo 49 comma 6, dopo le parole “a destinazione ordinaria”, viene inserito l'inciso *“dal 1 gennaio successivo alla data di attestazione dell'avvenuta”;*
- per nuova disposizione statale:  
all'articolo 56, dopo il comma 2, viene introdotto il comma 2 bis con il seguente testo : *“Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, che dimostrino di aver avviato autonomamente al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, una quantità dei medesimi, si applica una riduzione della quota variabile della tariffa articolata proporzionalmente.”.*

Osservato altresì che la L.P. 1/2014 ha introdotto una detrazione nella misura fissa di euro. 300,00.= sull'imposta TASI dovuta dagli immobili strumentali all'attività agricola.

Rilevato pertanto necessario introdurre questa disposizione nell'allegato 2, pagina 6, della deliberazione consiliare n. 8/2014, nel quadro delle riduzioni di imposta.

Considerato inoltre che la medesima L.P. 1/2014 ha introdotto l'esenzione della percentuale TASI a carico degli occupanti.

Ritenuto pertanto necessario nell'allegato 2, pagina 6, della deliberazione consiliare n. 8/2014, sostituire la percentuale 10 % (dieci per cento) con 0 % (zero per cento).

Atteso che l'adozione del presente provvedimento rientra nella competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 26, terzo comma, lettera i), del testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L.

Considerato che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2013, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Considerato che, a norma dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati al Ministero dell'Economia e delle Finanze, esclusivamente in via telematica.

Osservato inoltre che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento devono essere trasmesse al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

Ritenuto necessario assumere il presente provvedimento con immediata esecutività, al fine di poter dare da subito efficacia alla disciplina ed operare i relativi calcoli definitivi ai contribuenti.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

premesso quanto sopra;

visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28

maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L;

visto il Regolamento di attuazione dell'ordinamento contabile e finanziario degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L;

visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 20 di data 13 maggio 2009;

visti gli allegati pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione – ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.CC. Approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, 3/L:

- parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa del dirigente del Servizio finanziario Marisa Prezzi;
- parere favorevole di regolarità contabile del dirigente del Servizio finanziario Marisa Prezzi;

dato atto che nel corso della seduta sono stati presentati otto emendamenti, i cui testi verranno allegati al verbale della seduta e la cui trattazione ha dato il seguente esito:

n.	Proponente	Oggetto	Esito
1	Sannicolò	Art. 15, c. 1 lett. b)	approvato
2	Sannicolò	Art. 15, c. 1 lett. c)	approvato
3	Angeli e Dalzocchio	Allegato 2 – tabella aliquote	non approvato
4	Angeli e Dalzocchio	Art. 33, c. 2	dichiarato non ammissibile
5	Angeli e Dalzocchio	Art. 15, c. 1 lett. c)	dichiarato non ammissibile
6	Angeli e Dalzocchio	Art. 15, c. 1 lett. c)	dichiarato non ammissibile
7	D'Antuono	Art. 32, c. 2	dichiarato non ammissibile
8	D'Antuono	Art. 32, c. 2	non approvato

preso atto inoltre che, collegato alla proposta di delibera, è stato presentato un atto di indirizzo il cui testo verrà allegato al verbale della seduta e la cui trattazione ha dato il seguente esito:

n.	Proponente	Oggetto	Esito
1	Graziola, Mirandola, Masera e Trentini	Sollecito alla Provincia a prevedere esenzione per comodato gratuito e riconoscimento del mancato gettito	approvato

preso atto quindi che, per effetto dell'approvazione degli emendamenti n. 1 e n. 2 la proposta di Regolamento viene così emendata:

emendamento n. 1:

- all'art. 15 comma 1, lettera b) vengono eliminate le parole “da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato”, comportando di fatto l'eliminazione dell'intera lettera b), in quanto viene meno la sussistenza della fattispecie;

emendamento n. 2:

- all'art. 15, comma 1, viene eliminata la lettera c);

posta in votazione la proposta così emendata;

con 20 voti favorevoli e 1 astenuto (Lorenzi), palesemente espressi per alzata di mano dai 21 consiglieri presenti e votanti,

delibera

1. di modificare il Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale IUC, già adottato con deliberazione consiliare n. 10 del 08.04.2014, introducendo le seguenti modifiche ed integrazioni:

- al comma 1, dell'art. 1, viene aggiunto il testo: *“come integrata, per l'anno 2014, dall'art. 21 bis della L.P. 15 novembre 1993, n.36, come introdotto dall'art. 4 della L.P. 22 aprile 2014, n.1. “;*
- al comma 1 dell'art. 5, viene aggiunto il testo: *“ nonché, in provincia di Trento, dall'art. 8 della L.P. 27 dicembre 2012, n. 25 come recentemente modificato dall'art. 4, comma 5, della L.P. 22 aprile 2014 n. 1.”;*
- all'articolo 13, dopo il comma 5 viene istituito il comma 5 bis con il seguente testo: *“Ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2012, n. 25, come modificato dall'art. 4, comma 5, della L.P. 22 aprile 2014, n. 1, sono esenti gli immobili non direttamente utilizzati dai soggetti previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione che siano oggetto di contratto di comodato registrato in favore dei soggetti previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), e dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 e siano destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) Legge 20 maggio 1985 n. 222.”*
- all'art. 15, comma 1, vengono eliminate le lettere b) e c);
- al comma 1 dell'art. 26, viene aggiunto il testo: *“nonché, per l'anno 2014, dall'art. 21 bis della L.P. 15 novembre 1993, n. 36, come introdotto dall'art. 4 della L.P. 22 aprile 2014, n.1.”*
- al comma 5 dell'articolo 29, viene aggiunto il testo: *“fatta salva, per l'anno 2014, l'esenzione prevista ai sensi del precitato art. 21 bis, comma 3, della L.P. 15 novembre 1993, n.36.”*
- è istituito l'articolo 31 bis – recante *“Assimilazione ad abitazione principale”*, con il seguente testo: *“1. Ai sensi dell'art. 21 bis, comma 5, della L.P. 36/93, sono assimilate ad abitazione principale le fattispecie contemplate al precedente art. 15.”*
- nel titolo e nei commi dell'art. 32 alla parola *“riduzione”* viene sostituita la parola *“detrazione”*;
- al comma 3 dell'articolo 32, viene aggiunto il testo: *“nonché alle unità immobiliari assimilate ad abitazione principale ai sensi dell'art. 15 del presente Regolamento.”*
- all'articolo 33, comma 1, viene aggiunto il seguente periodo: *“Per l'anno 2014, ai sensi dell'art. 21 bis, comma 2, della L.P. n. 36/1993, l'esenzione dalla TASI di fabbricati ed aree fabbricabili posseduti dalla Provincia e dai suoi enti*

*strumentali indicati nell'art. 33, comma 1, lettere a) e b) della L.P. n. 3/2006, dallo Stato, dalla Regione Trentino Alto Adige – Sudtirolo, dai Comuni, dalle Comunità e dai loro enti pubblici strumentali, prescinde dalla destinazione d'uso degli immobili nonché dalla loro ubicazione.*”

- all'articolo 33 viene aggiunto il comma 3 con il seguente testo: *“Sono altresì esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi.”*
  - all'articolo 33 viene aggiunto il comma 4 con il seguente testo: *Per l'anno 2014, sono altresì esenti, le altre fattispecie contemplate dall'art. 21 bis, comma 2, della L.P. 15 novembre 1993, n. 36.*
  - all'articolo 49 comma 6, dopo le parole *“a destinazione ordinaria”*, viene inserito l'inciso *“dal 1 gennaio successivo alla data di attestazione dell'avvenuta”*
  - all'articolo 56, dopo il comma 2, viene introdotto il comma 2 bis con il seguente testo : *“Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, che dimostrino di aver avviato autonomamente al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, una quantità dei medesimi, si applica una riduzione della quota variabile della tariffa articolata proporzionalmente.”*
2. di integrare il quadro delle riduzioni a pagina 6 dell'allegato 2 della deliberazione consiliare n. 10 del 08.04.2014, come segue:
    - *“Immobili strumentali all'attività agricola –> Euro 300,00”*
  3. di modificare il quadro della percentuale dell'obbligazione tributaria a carico dell'occupante a pagina 6 dell'allegato 2 della deliberazione consiliare n. 10 del 08.04.2014, nel senso di sostituire la percentuale 10% (dieci per cento) con 0% (zero per cento);
  4. di rettificare i seguenti errori materiali riportati negli allegati alla sopracitata deliberazione n. 10 del 08.04.2014:
    - ✓ *all'art. 7, comma 1, lett. a) del Regolamento, la parola “urano” viene sostituita dalla parola “urbano”*
    - ✓ *all'Allegato n. 2 “IUC – componenti TASI”, con riferimento alle “spese indivisibili – riepilogo”, vengono rettificati i seguenti valori:*
      - *1.170.032,52 al posto di 1.117.032,52*
      - *3.453.900,07 al posto di 3.400.900,07*
      - *64,54% al posto di 65,55%;*
  5. di dare atto che le modifiche di cui al presente regolamento hanno efficacia dal 1° gennaio 2014;
  6. di dare atto che, a norma dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati al Ministero dell'Economia e delle Finanze, esclusivamente in via telematica;
  7. di dare atto inoltre che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento devono essere trasmesse al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, nonché pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Rovereto;



8. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- a) opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 54 - comma 3 bis - della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 come sostituito con l'art. 17 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7;
  - b) ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
  - c) ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104.

\*\*\*\*\*

Il consiglio comunale, ad unanimità di voti favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano dai 21 consiglieri presenti e votanti, dichiara la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 79 del T.U.LL.RR.O.CC.